

Nozioni di base:

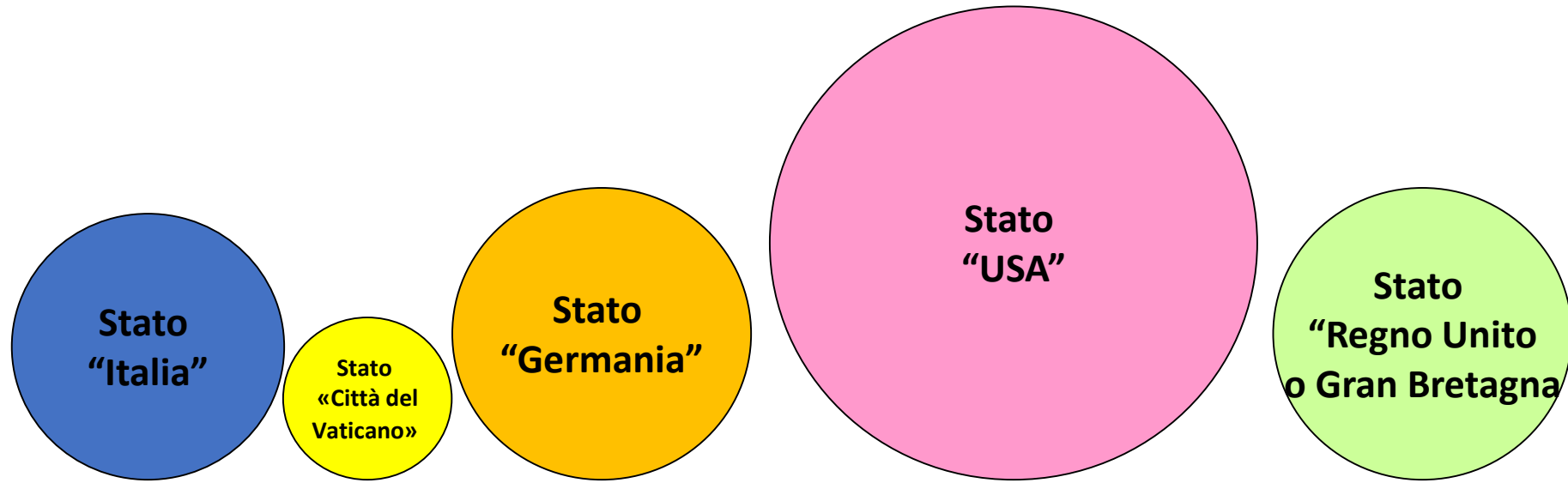
- Enti sovrani, enti autonomi;
- Rapporti tra gli enti sovrani/stati (trattati internazionali)
- Enti internazionali;
- Nascita e poteri normativi dell'ente internazionale comunitario europeo

Gli **ordinamenti giuridici** come «insiemi di norme giuridiche di gruppi sociali»

L'ordinamento giuridico *più forte*, più resistente, è l'**ordinamento giuridico statale** (ordinamento **sovrano**):

- **supremazia**, rispetto ad ordinamenti autonomi interni (per es. ordinamenti regionali)
- **indipendenza**, rispetto ad ordinamento esterni (di altri Stati e internazionali)

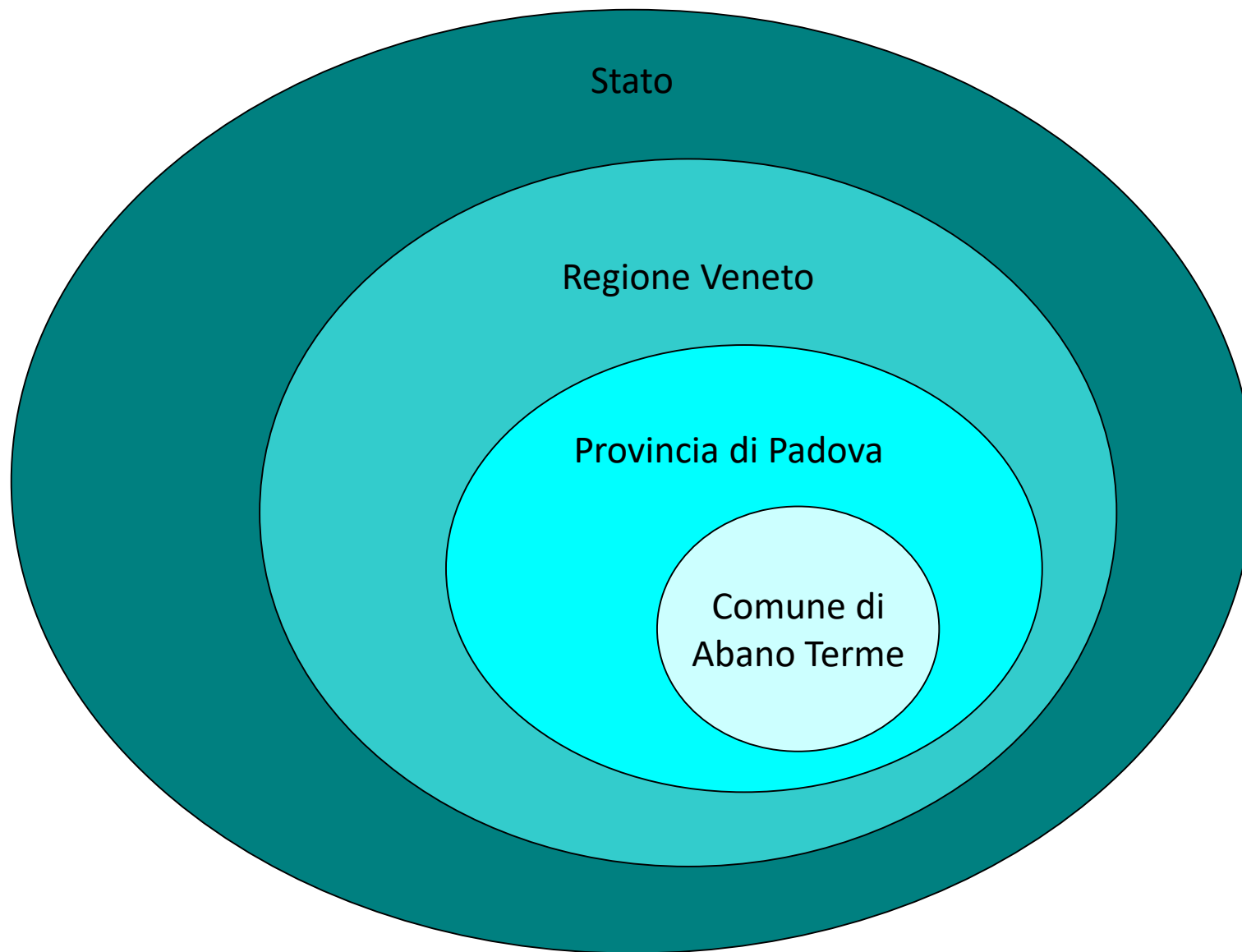
STATI, come enti sovrani (indipendenza, parità, «impermeabilità»)



(ogni Stato ha il suo sistema giuridico e la sua disciplina giuridica fondamentale)

Esempi: Costituzione della Repubblica italiana; Costituzione della Repubblica federale di Germania

Art. 5 Cost. La Repubblica ... riconosce e promuove le autonomie locali ...
Art. 114 Cost. la Repubblica è costituita da Comuni, Province, ... Regioni, Stato.
Comuni, Province, ... Regioni sono enti autonomi ...



Stato

- Organi di «indirizzo politico»: Parlamento e Governo (Titolo I e Titolo III, Parte II, Cost.)
- Organi di «garanzia costituzionale»: Presidente della Rep. e Corte cost. (Titolo II e Titolo VI, Parte II, Cost.)
- Organo di «garanzia dell'autonomia della magistratura, rispetto agli organi di indirizzo politico»: Consiglio superiore della magistratura (art. 104 Cost.)
- Organi della magistratura, in genere: non sono indicati dalla Cost. (che pone comunque dei principi fondamentali: Titolo IV, Parte II, Cost.), ma dalla legislazione ordinaria statale, in base agli artt. 102 e 108 Cost.) (si rammenti inoltre che organo giurisdizionale è pure la Corte costituzionale)

Ente Stato - organi fondamentali:

- Popolo (corpo elettorale)
 - Parlamento
 - Governo
 - Presidente della Repubblica
 - Corte costituzionale
- (v. parte seconda della Cost.)*

Ente Regione – organi fondamentali:

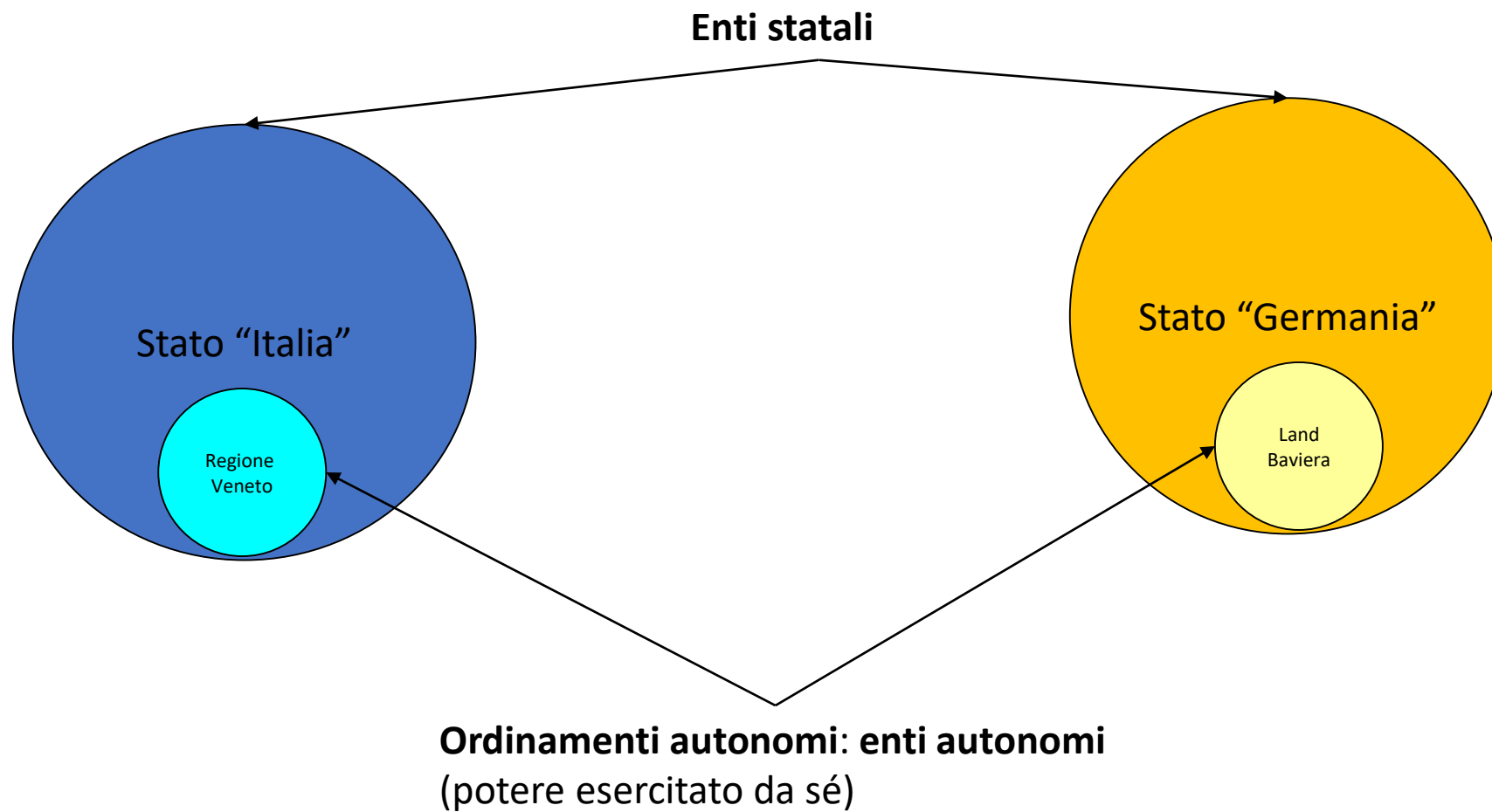
- Consiglio regionale
 - Giunta regionale
 - Presidente della Regione (e della G.r.)
- (v. art. 121 Cost.)*

Ente Comune – organi fondamentali:

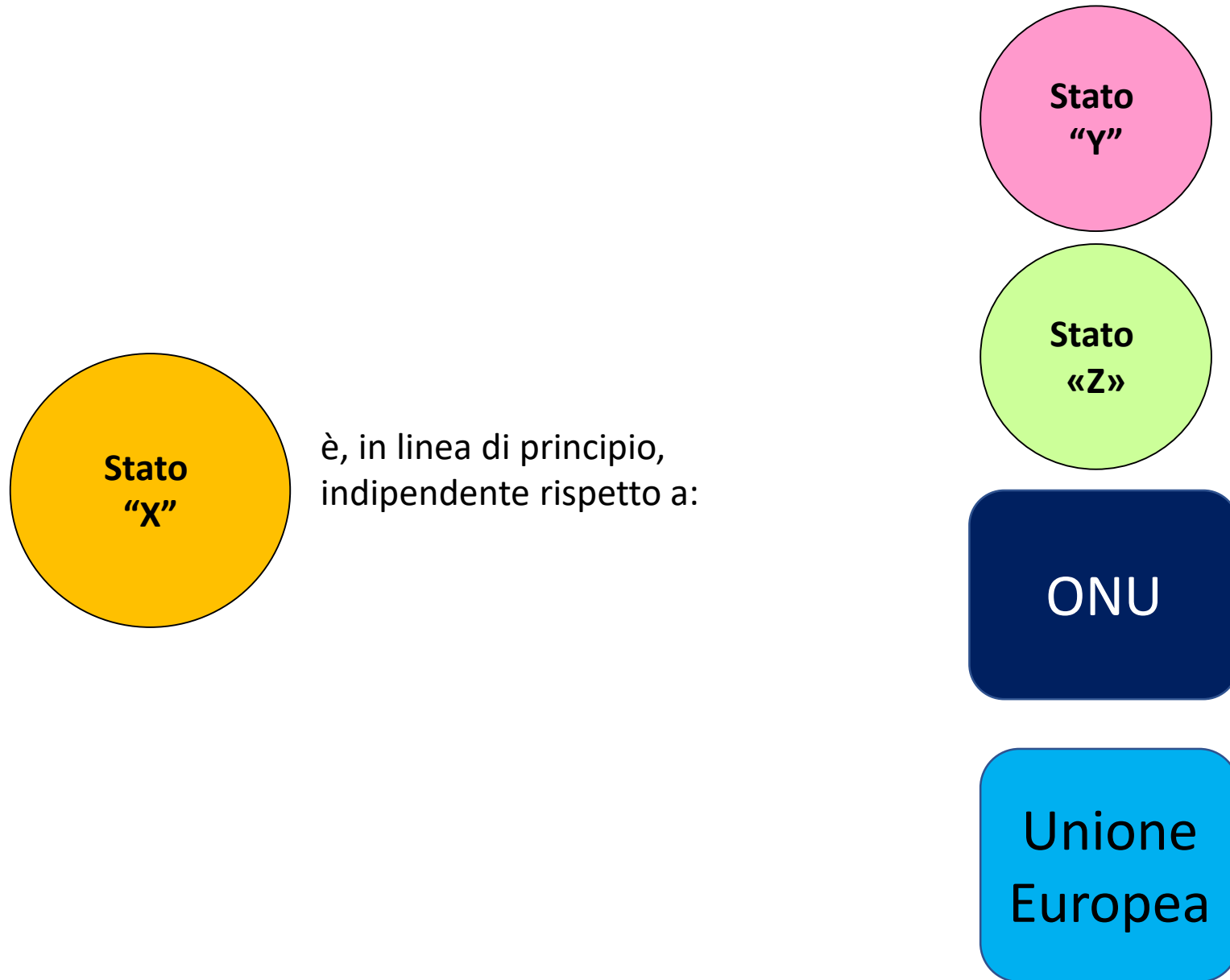
- Consiglio comunale
- Giunta comunale
- Sindaco

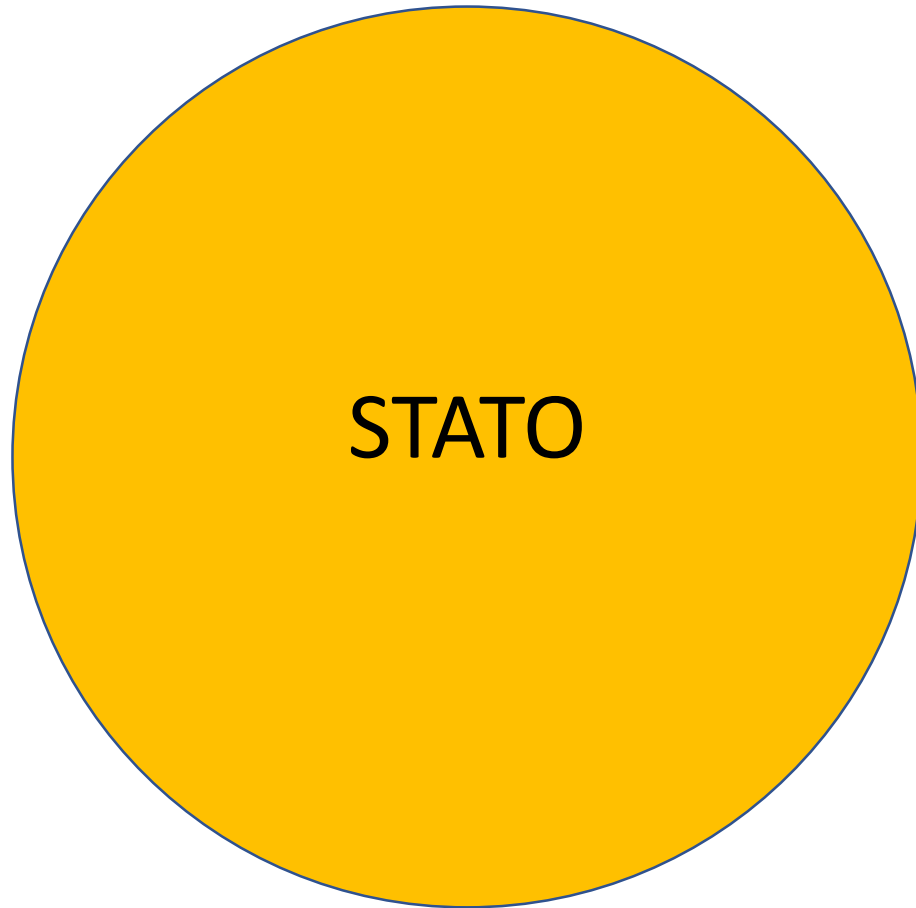
*(non la Costituzione ma la legge
ordinaria indica
e disciplina gli organi comunali)*

STATI, come enti sovrani (supremazia rispetto a enti interni – autonomia degli enti interni)



STATI, come enti sovrani (indipendenza, parità, «impermeabilità»)





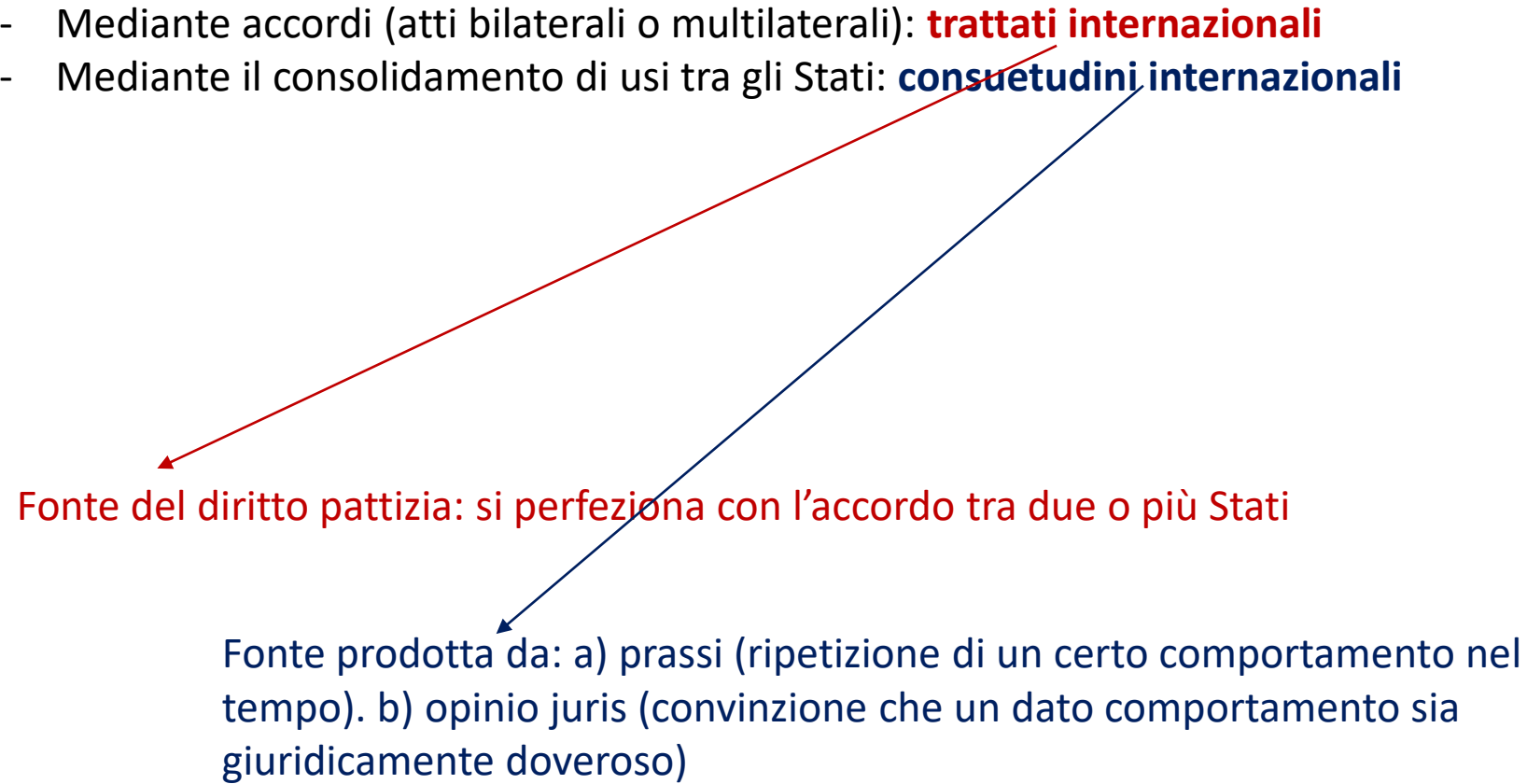
Enti «esterni» rispetto ad un determinato Stato sono legittimati (dallo Stato stesso) ad incidere nel sistema o ordinamento di quello Stato

..... come?

**mediante il recepimento
di una fonte negoziale
del diritto internazionale
(trattato internazionale)**

Come funzionano i rapporti giuridici tra gli Stati:

- Mediante accordi (atti bilaterali o multilaterali): **trattati internazionali**
- Mediante il consolidamento di usi tra gli Stati: **consuetudini internazionali**



Fonte del diritto pattizia: si perfeziona con l'accordo tra due o più Stati

Fonte prodotta da: a) prassi (ripetizione di un certo comportamento nel tempo). b) opinio juris (convinzione che un dato comportamento sia giuridicamente doveroso)

Norma consuetudinaria del diritto internazionale

Inviolabilità delle sedi diplomatiche

La inviolabilità investe la sede della missione diplomatica o ambasciata perché è tutto l'insieme che deve essere protetto e a tutto l'insieme deve essere assicurata la possibilità di assolvere ai compiti che sono propri della missione stessa e, quindi, **rispetto alla sede diplomatica esiste un obbligo negativo di astensione**, per cui **lo Stato** non deve esercitare alcun atto coercitivo nei confronti dell'edificio dell'ambasciata, da un lato, e, dall'altro, un obbligo positivo, nel senso che deve apprestare quelle misure idonee onde evitare che siano commessi atti coercitivi, di forza, di violenza nei riguardi dell'intera missione diplomatica.

Dell'ordinamento giuridico statale italiano la **legge più forte**, più solida, è **la Costituzione**, approvata dall'Assemblea costituente eletta dal popolo, ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948

(sovranità/indipendenza dello Stato e diritto internazionale)

Costituzione italiana

Articolo 10

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

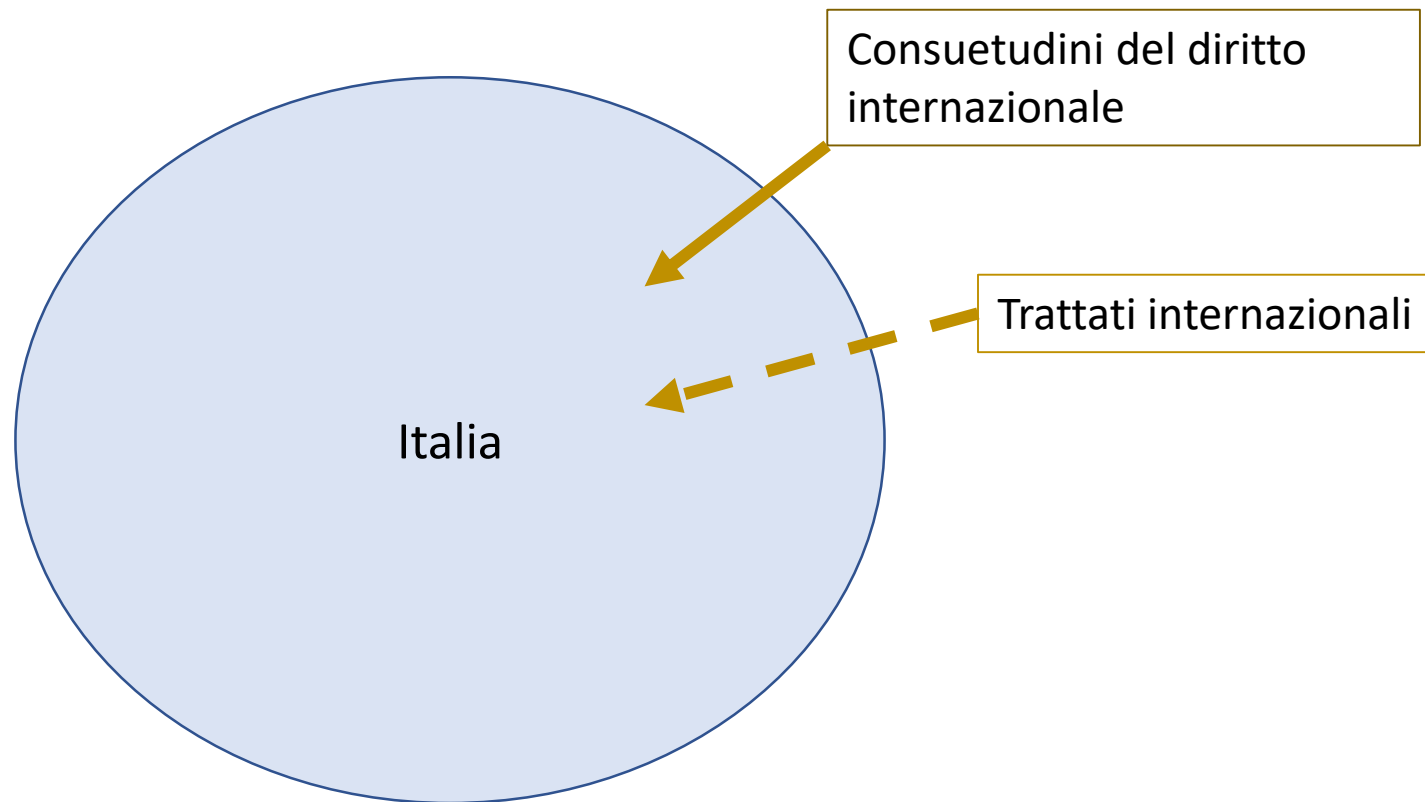
Articolo 80

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali.

Articolo 87 (comma 8)

Il Presidente della Repubblica accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali.

- Norme delle fonti del diritto internazionale:
- * norme consuetudinarie del diritto internazionale (art. 10 Cost.)
- * norme di trattati internazionali (art. 80 e art. 87 Cost.)

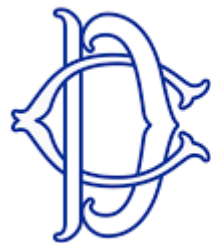




Accordo di Parigi del 12 dicembre 2015, sul clima

Legge di autorizzazione alla ratifica 4 novembre 2016, 204

(v. il testo)



Camera
dei
Deputati



Senato della
Repubblica



L'accordo di Parigi



Soglia per il riscaldamento globale (gradi centigradi tollerabili in più, rispetto alla temperatura media del mondo in età preindustriale)

sotto i
2 gradi
d'obbligo

sforzi
fino a
1,5



Riduzione delle emissioni di CO2
(anidride carbonica)

"equilibrio fra emissioni da attività umana e rimozioni di gas serra"

entro la seconda metà del XXI secolo
(ma "picco da raggiungere il più presto possibile")



Finanziamenti dei "Paesi avanzati" a quelli "in via di sviluppo"

100 miliardi di dollari

entro il 2020
(roadmap precisa da definire)

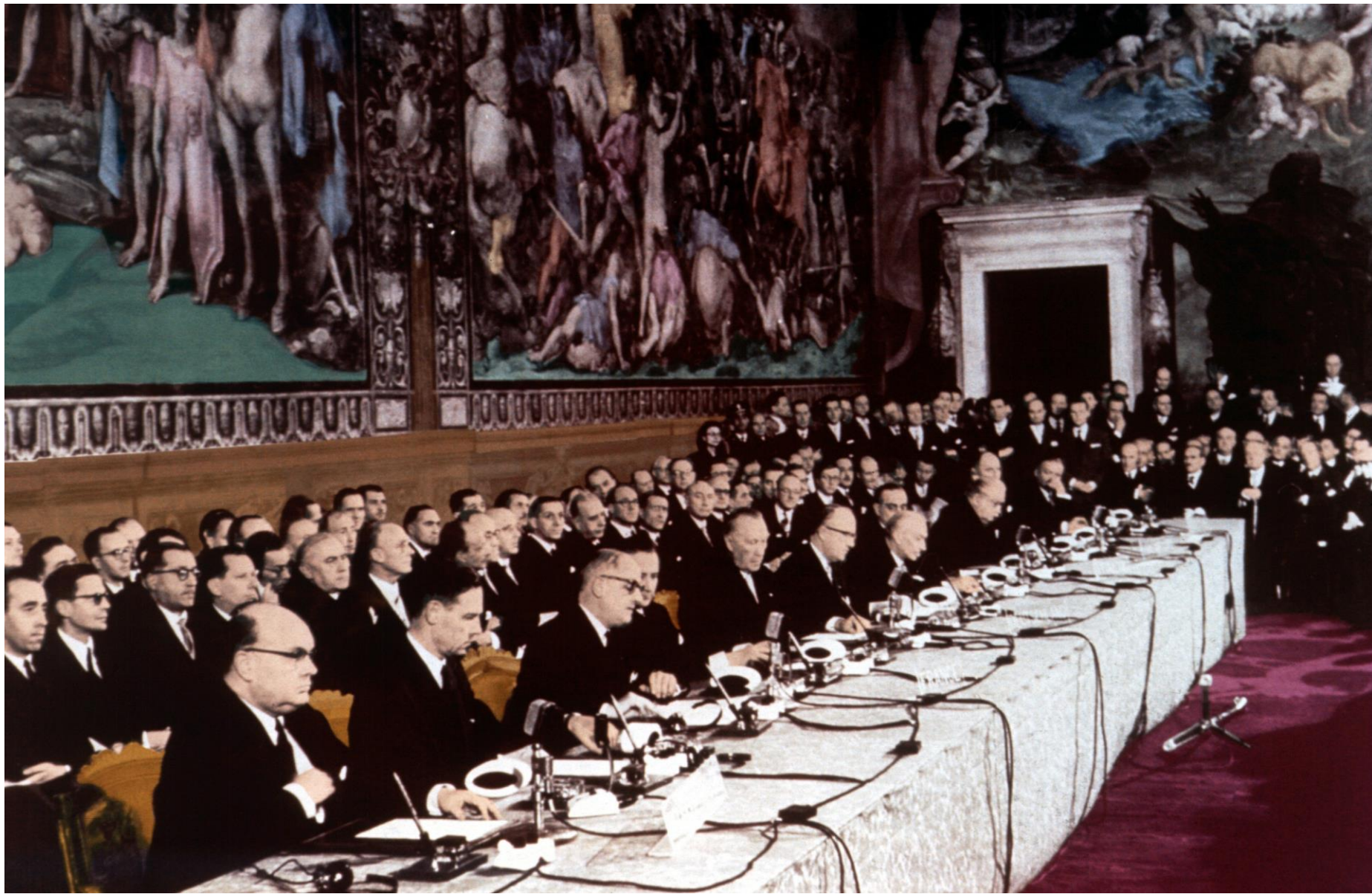
I "Paesi emergenti" possono contribuire in modo volontario



Fondi ai Paesi con danni già permanenti e irreversibili
("loss and damage")

Auspicati
ma con un meccanismo che dà poca garanzia ai Paesi più colpiti

L'articolo non può esser usato per far causa alle aziende più inquinanti



Trattato di Roma del 1957

1957
(6 Stati)

CEE



Oggi
(27 Stati)

UE

Legge italiana per il recepimento del Trattato di Roma, 14 ottobre 1957, n. 1203



Trattato di Roma del
1957 , sulla Comunità
Economica Europea

dal **1992** (come modificato
dal Tr. di Maa.), **Trattato
sulla Comunità
europea**

dal **2007** (come modificato
dal Tr. di Lisbona), **Trattato
sul funzionamento
dell'Unione Europea**

(2023)

Trattato di
Maastricht del **1992**,
sull'Unione Europea

(modificato dal Tr. di
Lisbona)

(2023)

Trattato di Lisbona del
2007

- Trattato internazionale di Roma del 25 marzo 1957, recepito con legge 14 ottobre 1957, n. 1203
- Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992, recepito con la legge 3 novembre 1992, n. 454
- Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, recepito con la legge 2 agosto 2008, n. 130
- (in vigore: **Trattato sull'Unione europea e Trattato sul funzionamento dell'Unione europea**)

Articolo 288 TFUE (ex articolo 249 del TCE ex articolo 189 TCEE)

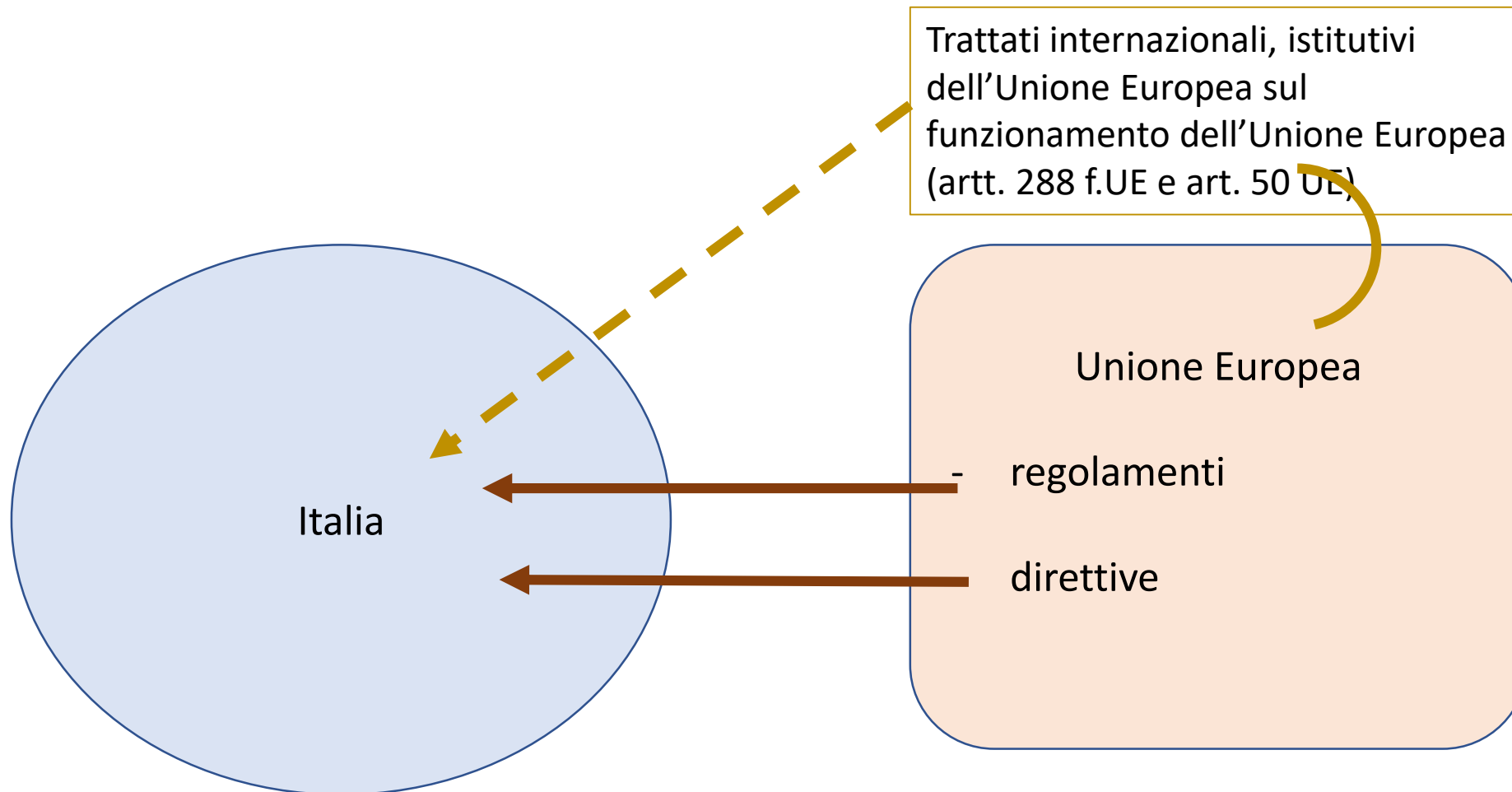
Per esercitare le competenze dell'Unione, le istituzioni adottano **regolamenti, direttive**, decisioni, raccomandazioni e pareri.

Il **regolamento** ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

La **direttiva** vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.

La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari è obbligatoria soltanto nei confronti di questi. Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.

- Trattati sull'Unione Europea (art. 11 Cost.)
- Le fonti normative dell'Unione Europea (regolamenti, direttive





Italia:
(regolamento UE, è
fonte che vincola
direttamente l'intera
comunità italiana)

Esempio:

- **REGOLAMENTO (UE) 2019/631 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi**



Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali
1992

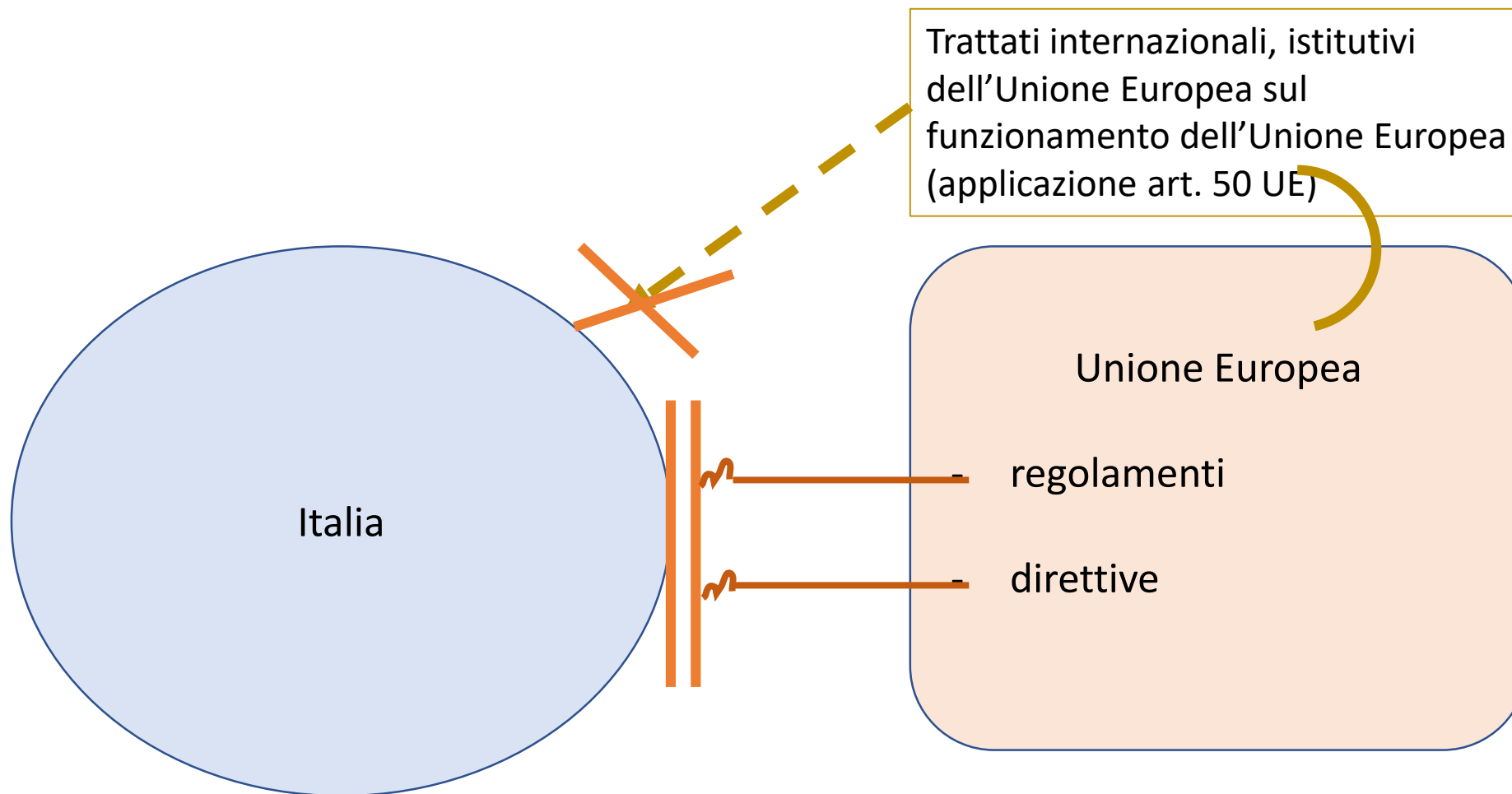
(fonte vincola lo Stato)

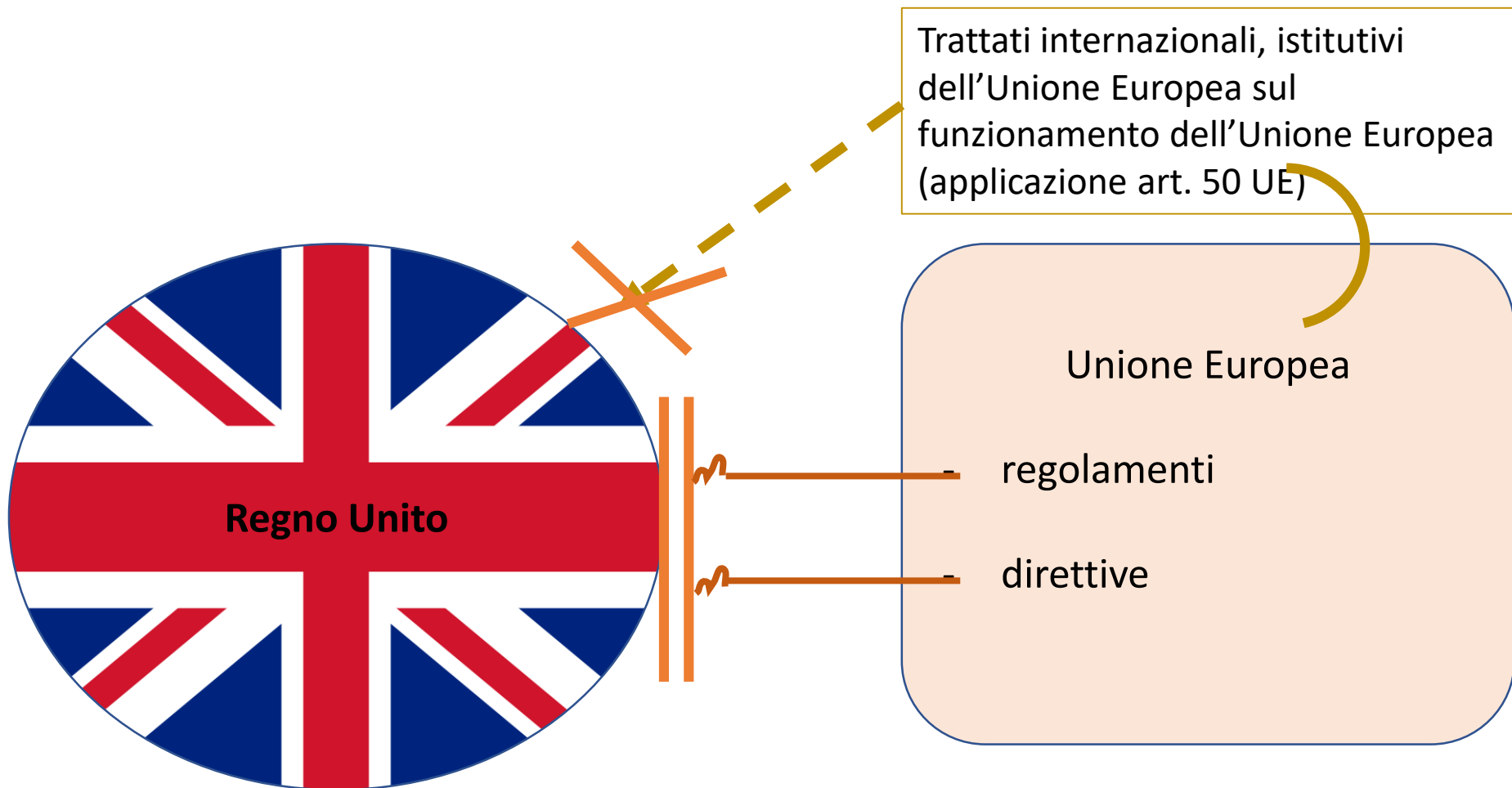
Regolamento dello Stato italiano 8 settembre 1997, n 357 - Attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali

(fonte che vincola l'intera comunità italiana) **1997**

Articolo 50 TUE

1. Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall'Unione.
2. Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l'Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione. L'accordo è negoziato conformemente all'articolo 218, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Esso è concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo.
3. I trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida all'unanimità di prorogare tale termine.
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta lo Stato membro che recede non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio che lo riguardano. Per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera b) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. Se lo Stato che ha receduto dall'Unione chiede di aderirvi nuovamente, tale richiesta è oggetto della procedura di cui all'articolo 49.







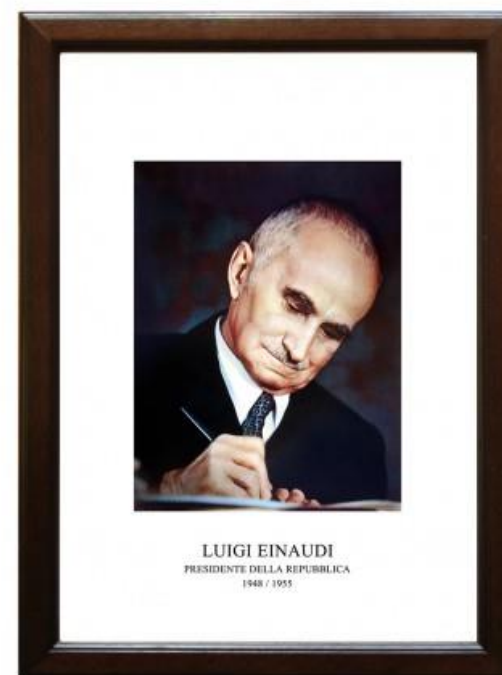
Trattato di Londra del 1949

(Consiglio d'Europa)

Strasburgo



Legge italiana per il recepimento del Trattato di Londra, 23 luglio 1949, n. 433





Ente Unione Europea

organi

- il Parlamento europeo;
- il Consiglio europeo;
- il Consiglio;
- la Commissione europea;
- la Corte di giustizia dell'Unione europea;
- la Banca centrale europea;
- la Corte dei conti.



Ente Consiglio d'Europa

Organi

- il Comitato dei Ministri;
- l'Assemblea Consultiva;
- la Corte europea dei diritti umani.



San Francisco, 26 maggio 1945 – (Trattato internazionale: Statuto dell'ONU)



Ginevra



New York («Palazzo di Vetro»)

Legge italiana per il recepimento del Trattato di San Francisco del 1945, 17 agosto 1957 , n. 848



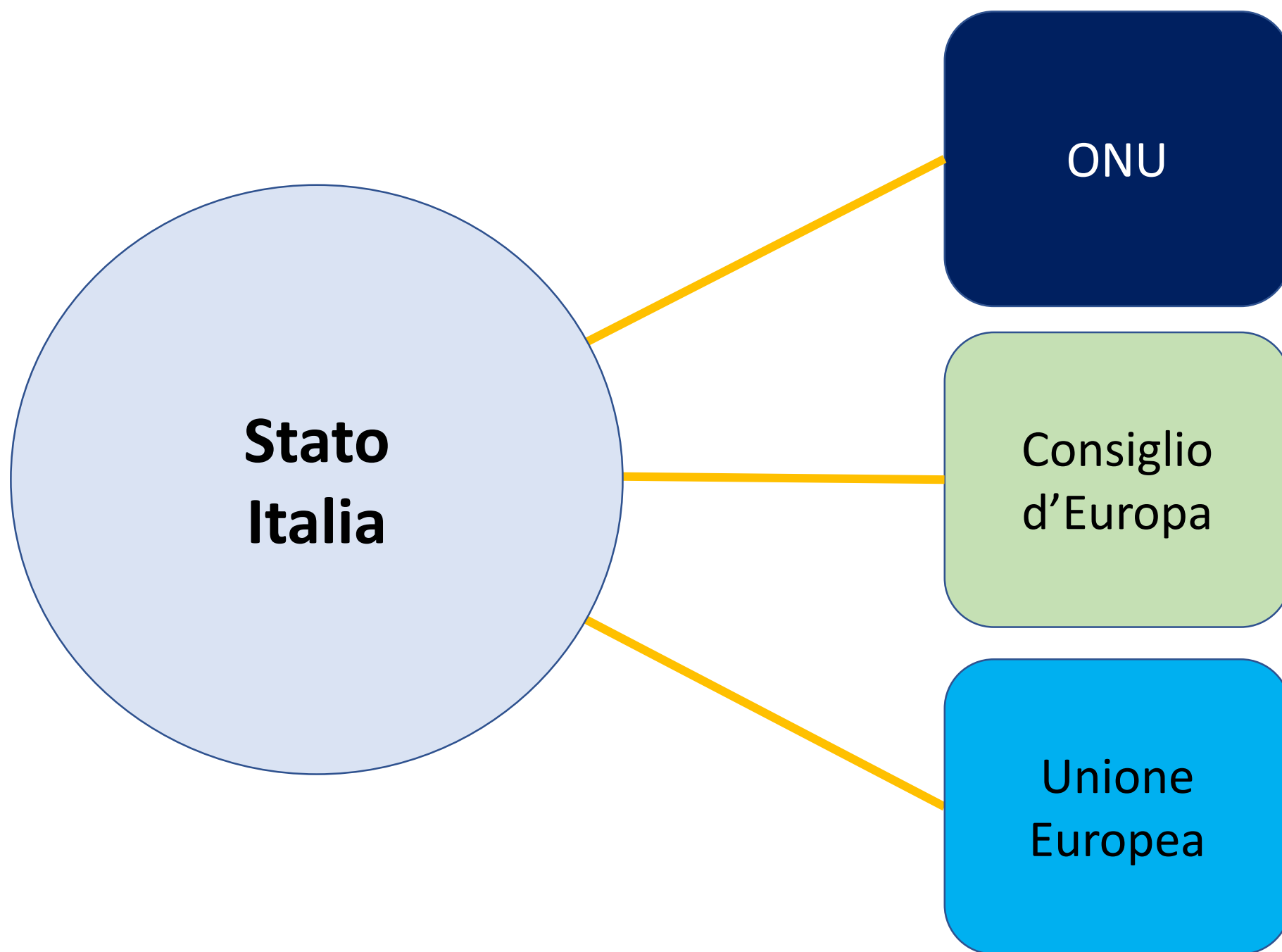


Trattato di Londra del 16 novembre 1945



Legge di recepimento 17 aprile 1956, n. 561



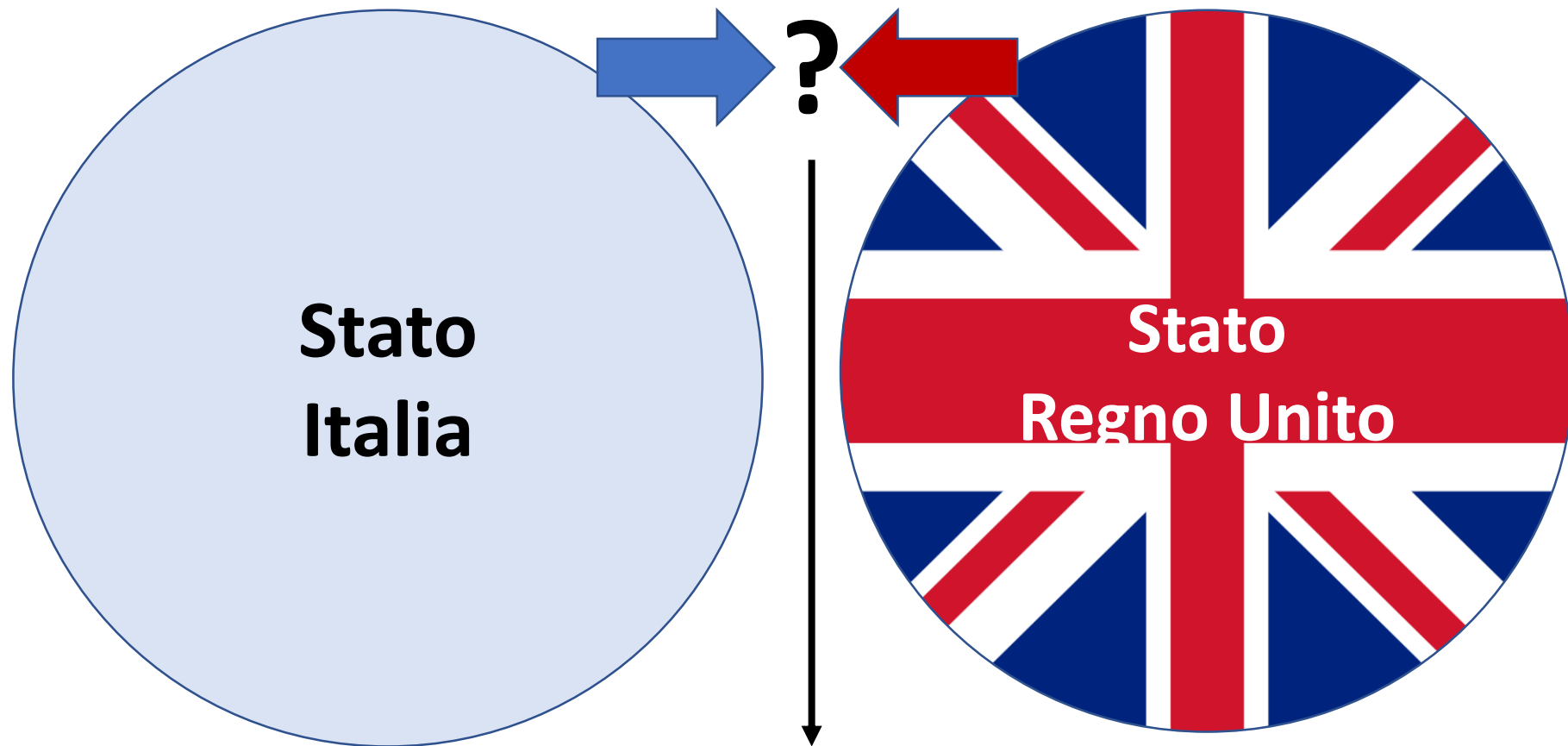




ONU

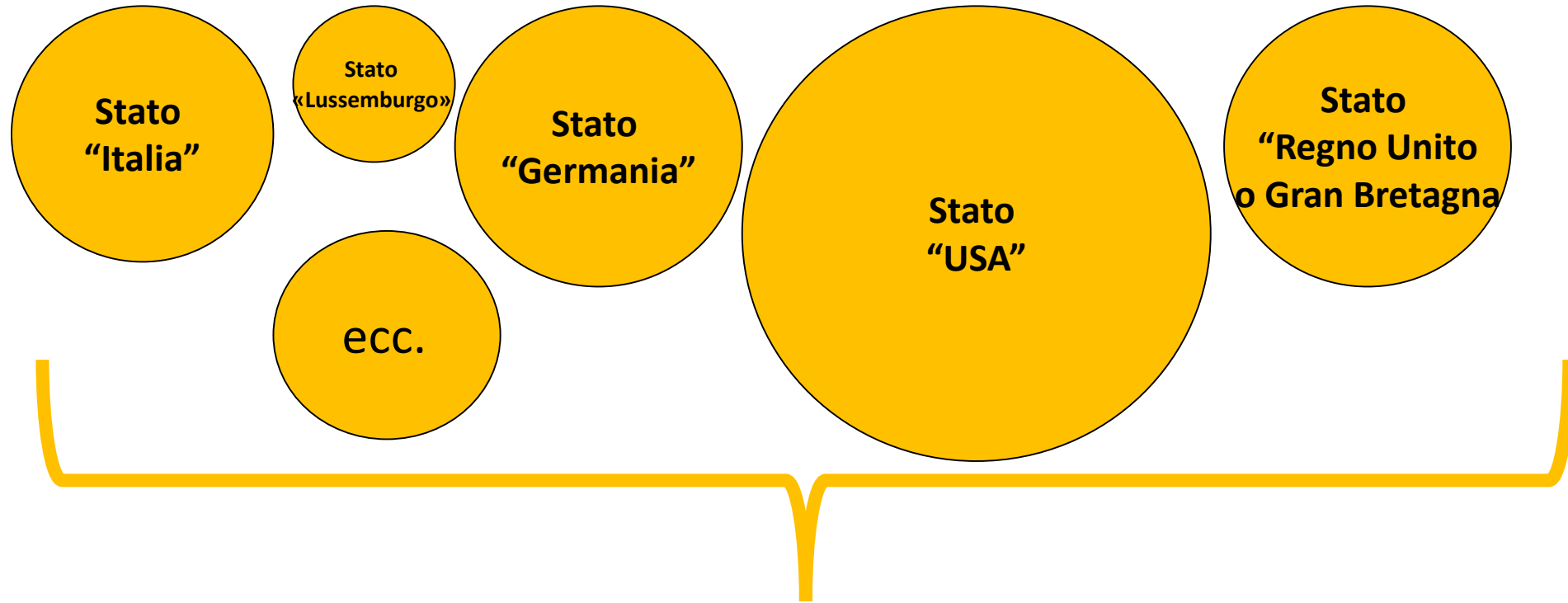
Consiglio
d'Europa

~~Unione
Europea~~



Trattati internazionali, tra i due Stati

ENTI STATALI, come enti sovrani (indipendenza, parità)



**(Dipende dagli Stati la presenza di enti internazionali
Dipende dallo Stato la propria appartenenza ad un ente internazionale
Dipendono dagli Stati l'organizzazione e i poteri degli enti internaz.)**

